

posta dell'onorevole Baccelli, è pregato di alzarsi. *(Da ambe le parti della Camera moltissimi deputati si alzano)*

MAZZARELLA. Come è compatta la Camera! *(Iarità)*

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Baccelli è respinta.

Pongo dunque a partito la prima parte della proposta della Giunta. Chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

Metto ai voti la seconda parte della proposta della Giunta, cioè che siano trasmessi gli atti all'autorità giudiziaria per le indagini che crederà opportune. Chi approva questa seconda parte è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Quindi, salvo i casi di incompatibilità preesistenti, e non conosciute al momento della presente proclamazione, proclamo eletto a deputato del collegio di Francavilla Sicula l'onorevole Francesco Zuccaro Floresta.

(Conversazioni animate — Molti deputati scendono nell'emiciclo ed altri escono dall'Aula.)

Onorevoli colleghi, mi pare che cominci adesso il lavoro proficuo; quindi li prego di andare ai loro posti, e di fare silenzio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per provvedimenti finanziari.

Ieri la Camera approvò... *(Continuano vivissime le conversazioni)*

Ma, onorevoli colleghi, li prego di far silenzio.

Ieri la Camera approvò l'articolo 2 del disegno di legge e l'allegato *B* ad esso corrispondente. Quindi darò lettura dell'articolo 3:

« Sono approvate le modificazioni al dazio d'importazione degli olii minerali e di resina contenute nell'allegato *C*.

Si dia lettura dell'allegato *C*. »

QUARTIERI, segretario, legge:

« Allegato *C*. Modificazioni al dazio sugli olii minerali e di resina.

« *Articolo unico.* Il n° 8 della tariffa doganale è modificato come appresso:

« 8. Olii minerali e di resina.

« Il dazio sugli olii minerali e di resina è riscosso

senza detrazione di alcuna tara, nè per i recipienti interni, nè per gli esterni.

« *a*) Greggi per quintale L. 27 »

« *b*) Rettificati » 33 »

« Il petrolio che sia presentato alla dogana in stagnoni spogliati delle casse, ovvero in boccie, bottiglie e simili recipienti, paga lire 29 di dazio se è greggio e 36 se è raffinato. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

MERZARIO. Bisognerebbe fosse presente l'onorevole ministro delle finanze, perchè ho da fargli una specie d'interrogazione.

PRESIDENTE. Sta per venire. *(Entra nell'Aula l'onorevole ministro delle finanze.)*

L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare.

MERZARIO. Grave è l'aumento d'imposta che viene stabilito con questo disegno di legge, ma esso diventa ancora più grave, per condizioni speciali, a molta parte della mia provincia di Como. Già l'onorevole Corbetta e l'onorevole Maurogò nato qui riportarono l'eco dei miei lamenti sollevati nel seno della Commissione generale del bilancio, ove colsi l'occasione della discussione di questo disegno di legge per fare delle serie osservazioni sopra un decreto reale emanato il 12 settembre 1879, essendo ministro delle finanze l'onorevole Grimaldi.

Dissi allora che quel decreto trasformava una parte della mia provincia nel paese degli Ugolini e degli Ottocani; in un distretto della Croazia militare.

L'onorevole ministro delle finanze dovette egli pure dichiarare che quel decreto proclamava lo stato, o quasi stato d'assedio, in una parte della provincia di Como.

Che cosa ordinava quel decreto? E quale relazione ha esso con questo disegno di legge?

Tutti sanno che il regolamento doganale dell'11 settembre 1862, convertito in legge, all'articolo 2 dice: « Fino alla distanza di 10 chilometri dalla frontiera di terra, dalla cinta delle città franche e dalle sponde dei fiumi e laghi promiscui, sopra tutta la parte italiana del lago Maggiore e fino alla distanza di cinque chilometri dal lido del mare e dalle sponde del lago suddetto, il deposito e trasporto delle merci sono sottoposti alla vigilanza doganale. La larghezza di queste zone di vigilanza potrà essere con decreto reale cresciuta o diminuita a norma delle circostanze locali e specialmente degli accidenti naturali del territorio. »

Orbene, riferendosi a questo regolamento, che è legge, il decreto reale del 12 settembre, così parla:

« Visto l'articolo 2 del regolamento doganale abbiamo decretato e decretiamo, ecc.:

« Art. 3. È compreso nella zona doganale il lago